

Codice A1103A

D.D. 15 agosto 2020, n. 444

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure di contenimento contenute nelle ordinanze regionali - pagamento in misura ridotta ex art. 4, comma 3 D.L. 19/2020. Accertamento complessivo di euro 216.300,00 sui capitoli nn. 32068/20 per euro 195.334,82 e sul capitolo n. 31288/20 per euro 20.965.18.



ATTO DD 444/A1103A/2020

DEL 15/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19. Sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure di contenimento contenute nelle ordinanze regionali – pagamento in misura ridotta ex art. 4, comma 3 D.L. 19/2020. Accertamento complessivo di euro 216.300,00 sui capitoli nn. 32068/20 per euro 195.334,82 e sul capitolo n. 31288/20 per euro 20.965.18.

Premesso che:

la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante: *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con l'efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante: *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. in particolare l'art. 3 che recita:”* *Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.”*;

il DPCM del 10 aprile 2020 recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19,*

applicabili all'intero territorio nazionale” nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 Maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;

il DPCM del 26 aprile 2020 recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili all'intero territorio nazionale”* ;

il DPCM dell'11 giugno 2020 recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19”* ;

Visti:

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 Marzo 2020, recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 Marzo 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 Aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante *“Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 20 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale nn. 57 e 58 del 17 e 18 maggio 2020, recanti “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale nn. 63 e 64 del 22 e 27 maggio 2020, recanti “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” ed “Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020, recanti “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” ;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, recanti “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del DPGR n. 66 del 5 giugno 2020” ;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 29 giugno 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale revoca ed integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020” ;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 3 luglio 2020, recanti “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 dell’ 11 luglio 2020, recanti “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020”;

Preso atto che i succitati provvedimenti nazionali e regionali hanno disposto stringenti misure di contenimento per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID -19, il cui mancato rispetto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00;

tenuto conto del fatto che se il mancato rispetto delle predette misure è avvenuto, nella c.d. *prima fase*, mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono state aumentate sino ad un terzo e che in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è stata raddoppiata;

evidenziato che l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia all'interno del territorio della Regione Piemonte ha reso necessario, nella c.d. *prima fase*, l'adozione di urgenti misure specifiche più restrittive per il territorio regionale piemontese, la cui violazione ha comportato l'attribuzione, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1 del D.L. 19/2009, della potestà sanzionatoria in capo alla Regione stessa esclusivamente nell'ambito delle attività di sua competenza;

rilevato che ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 hanno continuato ad applicarsi, nella c.d. *prima fase*, le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

Considerato che:

il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 reca "*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*";

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", all'Allegato 4/2 ha introdotto il principio contabile che prevede l'iscrizione della posta contabile nel bilancio in rapporto alla scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario, per cui l'accertamento è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile nell'esercizio in cui scade il credito;

tenuto conto che, con la D.D. A11 n. 204 del 14.05.2020 si è accertata la somma complessiva di euro 126.128,09 sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2020 di nuova istituzione:

- sul cap.32068 "Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie" per euro 122.394,75 (accertamento 876/2020)
- sul cap. 31288 " Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese" per euro 3.733,34 (accertamento 880/2020);

verificato che alla data del 18.06.2020 è stata versata la somma complessiva di euro 216.300,00, dai soggetti indicati nell'Allegato 1 del presente provvedimento, come risulta dai provvisori di Tesoreria (per i versamenti eseguiti sul c.c.b 40777516) e dalle predisposizioni di incasso (per i versamenti eseguiti sul c.c.p. 10364107) indicati in detto allegato;

dato atto della necessità di incassare la somma complessiva di euro 216.300,00 sui predetti accertamenti:

Acc. 876/20 del cap. 32068 per euro 195.334,82, con codice beneficiario n. ben.360558 denominato "Proventi da multe, ammende, sanzioni, oblazioni (COVID-19) - Famiglie";

Acc. 880/20 del cap. 31288 " Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese" per euro 20.965.18, con codice beneficiario n.360559 denominato "Proventi da multe, ammende, sanzioni, oblazioni (COVID-19) - Imprese";

verificata la necessità di incrementare l'accertamento n.876/20 di euro 195.334,82 , per consentire l'incasso delle somme versate;

verificata la necessità incrementare l'accertamento n.880/20 di euro 20.965.18, per consentire l'incasso delle somme versate;

dato atto che gli incrementi di accertamento richiesti non sono già stati assunti con precedenti atti amministrativi;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 0006837/SB0100 del 05.07.2013;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n.23;
- visto D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020;
- visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020;
- visto il D.P.C.M. 11 giugno 2020;
- vista la L.R. n.8 del 31 marzo 2020;
- visti i D.P.G.R. nn. 34 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 43 - 47- 49 - 50 - 57 - 58 - 63 - 64 - 66 - 68 - 72 - 75 e 76 di marzo/giugno 2020;
- vista la D.G.R. n.16-1198 del 3 aprile 2020,

determina

per quanto in premessa indicato:

di prendere atto del contenuto dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di incassare l'importo complessivo di euro 216.300,00 , relativo ai versamenti eseguiti dai soggetti indicati nell'Allegato 1 alla data del 18.06.2020, sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2020:

- capitolo di entrata **32068** "Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle

famiglie”, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per euro 195.334,82 corrisposti da persone fisiche (ben.n. 360558);

- capitolo di entrata **31288** " Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese", la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, per euro 20.965.18 corrisposti da imprese (ben. n.360559);

di incrementare l’accertamento n. 876/20 di euro 195.334,82, per consentire l’incasso delle predette somme versate da persone fisiche;

di incrementare l’accertamento n. 880/20 di euro 20.965.18, per consentire l’incasso delle predette somme versate da imprese.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

In conformità al GDPR – regolamento UE 679/2016 in materia di privacy l’Allegato 1 non verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte; la documentazione relativa ad ogni singola posizione debitoria risulta agli atti del Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella

Allegato

Allegato (omissis)